



*Avvocatura Generale dello Stato*

**PEC**

Via dei Portoghesi, 12 -  
00186 ROMA

Roma,  
Partenza N.  
Tipo CT 7589/13 - Sez. VI  
Avv. Di Matteo F.  
E-mail;  
[federicodimatteo@avvocaturastato.it](mailto:federicodimatteo@avvocaturastato.it)

Si prega di indicare nella  
successiva corrispondenza i dati  
sopra riportati

Segue lettera del 17/09/2014  
Prot. n. 149966

**REGIONE SICILIANA**  
ASSESSORATO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
- UFFICIO DEL GENIO CIVILE -  
MESSINA

**PEC:**  
[geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it)

**OGGETTO:** *causa promossa da Comune di Giardini – Naxos c/ Assessorato alle  
Infrastrutture e Mobilità – sentenza TSAP.*

In relazione alla controversia in oggetto, si trasmette la sentenza delle  
SS.UU. della corte di cassazione n. 5504/17 che ha respinto il ricorso proposto  
dal comune confermando la sentenza del TSAP n. 164/14.

L'affare sarà archiviato.

L'Avvocato dello Stato  
Federico Di Matteo

Il Responsabile della Sezione  
Avv. Filippo Bucalo



5504117

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. -
- Dott. SERGIO DI AMATO - Presidente Sezione -
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Presidente Sezione -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente Sezione -
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
- Dott. BRUNO BIANCHINI - Consigliere -
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere -
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere -

Ingiunzione  
ex artt. 96  
e 97 r.d. n.  
523 del 1904  
dell'Ufficio  
del Genio  
civile di  
rimozione di  
pavimentazione  
in asfalto e  
opere varie  
insistenti  
in alvei  
torrentizi

R.G.N. 26805/2014

Cron. 5504

Rep.

Ud. 19/07/2016

PU

CI

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 26805-2014 proposto da:

COMUNE DI GIARDINI NAXOS, in persona del Sindaco pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
SARDEGNA 50, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO  
RICCI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO  
CATALIOTO, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

2016

427

**contro**

ASSESSORATO REGIONALE SICILIANO INFRASTRUTTURE E MOBILITA', in persona dell'Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

**- controricorrente -**

**nonchè contro**

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MESSINA;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 164/2014 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 12/07/2014;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;  
uditi gli avvocati Marco SELVAGGI per delega dell'avvocato Antonio Catalioto e Federico DI MATTEO per l'Avvocatura Generale dello Stato;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza del 12/7/2014 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunciando in sede di giurisdizione diretta, ha respinto il ricorso proposto dall'Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana in relazione all'ingiunzione dell'Ufficio del genio civile di Messina al Comune di Giardini Naxos di dismissione della pavimentazione in asfalto e di eliminazione della pubblica illuminazione e di servizi vari lungo la strada esistente negli alvei del torrente Sirina e del torrente S. Giovanni, nonché di rimozione delle passerelle utilizzate dai privati per l'accesso ai fondi di rispettiva proprietà.

Avverso la suindicata pronuncia il Comune di Giardini Naxos propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso l'Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana.

L'altro intimato non ha svolto attività difensiva.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con unico motivo il ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 132, 340 c.p.c., 111 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che il Tsap abbia erroneamente ed illogicamente valutato le emergenze processuali, non tenendo in particolare conto della <<delibera di G.M. n. 579 del 30 dicembre 2000 allegata in atti>> da cui risulta la circostanza che <<l'alveo del Torrente Sirina è suddiviso amministrativamente fra il Comune di Giardini Naxos e di Taormina>>, avendo pertanto <<omesso qualsiasi ragionamento logico-giuridico che in qualche modo potesse mostrare d'aver esaminato, ancorché implicitamente, anche tale aspetto della questione puntualmente esposta nel secondo motivo del ricorso introduttivo>>.

Lamenta che, avendo illogicamente valutato gli <<elementi di giudizio>>, in particolare attribuendo <<all'impegno assunto dal genio Civile di Messina un significato fuori della sua effettiva portata>, la <<sentenza è viziata da una evidente incompatibilità e contrasto tra gli argomenti dedotti>>.

Si duole non essersi considerato che <<l'esecuzione dell'ordinanza impugnata determinerebbe un problema di ordine pubblico, peraltro già

palesato all'Ufficio del genio civile ..., perché la strada [ che ] esiste da tempo indeterminabile è l'unica via d'accesso per decine di famiglie>>, tant'è che, <<consapevole dei propri limiti ad affrontare da solo la complessità del problema ... ha ripetutamente chiesto l'intervento del Prefetto di Messina ai sensi dell'art. 15, c. 4, della L. 225/92>>.

Lamenta che <<l'adozione delle ordinanze impugnate scaturisce non da una vera e concreta situazione di pericolo compiutamente riscontrata, tale da impedire o rendere disagiata, rispetto a prima, il buon regime delle acque, ma dalla necessità di evitare, a futura memoria, profili di responsabilità personale>>.

Il motivo è infondato.

Va anzitutto osservato che, pur denunciando violazione dell'art. 132 c.p.c., il ricorrente contraddittoriamente lamenta in sostanza l'erroneità e l'illogicità dell'operata valutazione delle emergenze processuali, e in particolare della <<delibera di G.M. del 30 dicembre 2000>>.

Va ulteriormente posto in rilievo che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (che lo stesso ricorrente invero richiama a premessa delle proprie doglianze), il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, fornisca un'esauriente e convincente motivazione della decisione adottata sulla base degli elementi che ritiene più attendibili e pertinenti gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata ( v. Cass., 15/4/2011, n. 8767; Cass., 5/10/2006, n. 21412. E già Cass., 25/5/1995, n. 5748; Cass., 8/1/1980, n. 137 e Cass., 28/4/1975, n. 1641 ).

Orbene, alla stregua della pur stringata -sul punto- motivazione tale principio risulta invero osservato nell'impugnata sentenza dal Tsap, il quale, nel valutare le censure sottoposte alla sua attenzione, esclusa la sussistenza nella specie di <<alcun vero difetto d'istruttoria>>, e atteso l'incontestato uso

improprio degli alvei dei torrenti *de quibus*, ha argomentato essenzialmente dal rilievo che, non avendo il Comune provveduto alla rimozione delle opere di cui trattasi, legittimamente l'Ufficio del Genio civile di Messina ha agito in autotutela ex artt. 96 e 97 r.d. n. 523/1904, al fine di assolvere agli obblighi di mantenimento del buon regime delle acque e delle opere connesse.

Ha altresì negato di poter in contrario riconoscere rilievo alla dedotta relativa insistenza da lungo tempo sulle strade *de quibus*, nonché alla segnalata impossibilità per i proprietari di accedere senza di esse ai fondi di rispettiva proprietà, al riguardo sottolineando come l'interesse di questi ultimi non sia bilanciabile con quello pubblico al godimento della risorsa idrica.

Ha infine osservato che in effetti la risoluzione delle <<obiettive difficoltà>> emergenti dalla situazione *de qua* <<passa per statuizioni e scelte che sono nell'esclusiva responsabilità del Comune, non certo di chi tutela la pubblica incolumità>>.

Emerge pertanto evidente, a tale stregua, che le deduzioni del ricorrente ( tra l'altro formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. ) in realtà nella specie si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322) e nella conseguente pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso dal medesimo operata, invero contrastante con i limiti istituzionali del giudizio di legittimità.

All'infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Le ragioni della decisione costituiscono peraltro giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di cassazione.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell'altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.


#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.


Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Roma, 19/7/2016

Il Consigliere est.



Il Presidente



**IL CANCELLIERE**  
Paola Francesca CAMPOLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
ogg. 3 MAR 2017  
IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATE

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta di **AVVOCATURA GENERALE  
DELLO STATO**

Roma, 13 marzo 2017

Il funzionario giudiziario

Il Direttore Amministrativo  
Roberto TARSC  
*Roberto Tarascio*

La presente copia si compone di 6 pagine.  
Diritti non dovuti